



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Via XXV Aprile n. 4  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIE E AZIENDE PARTECIPATE  
SERVIZIO ECONOMATO  
Tel . 0266023226-Fax 0266023244  
e-mail [alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it](mailto:alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it)  
Indirizzo Internet (URL) [www.comune.cinisello-balsamo.mi.it](http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it)

CAPITOLATO SPECIALE  
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
(CIG 418201866C)

<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 1: Durata del contratto .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 2: Gestione del contratto .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 6: Facoltà di recesso .....</b>	<b>7</b>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 7: Oggetto dell'assicurazione .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 8: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9: Precisazioni .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento .....</b>	<b>10</b>
<b>Art 11 – Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 12: Responsabilità personale .....</b>	<b>12</b>
<b>CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 13: Rischi esclusi dall'assicurazione .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 14: Denuncia dei sinistri .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 15: Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 16: Coesistenza di altre assicurazioni .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 17: Costituzione del premio – Buona fede .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 18: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 19: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso) .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 20: Trattamento dei dati .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 21: Disposizione finale .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 22: Tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>16</b>

Tra: Il Comune di Cinisello Balsamo  
Partita I.V.A./C.F.: 00727780967 / 01971350150  
con sede in : Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Bal-  
samo (MI)  
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

\_\_\_\_\_

si stipula la presente:

## POLIZZA RCT/O Numero .....

Contraente : Comune di Cinisello Balsamo  
Assicurato : Il Comune di Cinisello Balsamo e altri come da definizione  
Sede Legale : Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Broker : Willis Italia S.p.A.  
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 30/06/2012  
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 30/06/2012  
Scadenze intermedie: Ore 24:00 del 31/12/2012  
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

## **DEFINIZIONI**

**Amministrazione** o **Ente**: Il Comune di **Cinisello Balsamo** , Assicurato e Contraente della polizza;

**Assicurato**: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dalla assicurazione;

**Contraente**: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

**Attività dell'Amministrazione**: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

**Società**: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

**Broker**: il Broker vigente Willis Italia Spa;

**Annualità assicurativa** o **periodo assicurativo**: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

**Assicurazione**: il contratto di assicurazione;

**Atto di terrorismo**: l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;

**Contaminazione**: l'avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;

**Cose**: sia gli oggetti materiali che gli animali;

**Danno corporale**: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale, esistenziale e simili;

**Danno materiale**: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose, e il pregiudizio economico che ne deriva;

**Danno patrimoniale**: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali;

**Franchigia**: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;

**Inquinamento**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato;

**Liquidazione del danno**: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;

**Massimale di garanzia**: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale;

**Polizza**: il documento che prova e regola la assicurazione;

**Retribuzioni erogate**: La somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3):

1. Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
2. gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
3. quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente:
  - a) in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
  - b) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro";

**Risarcimento**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Scoperto**: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;

**Sinistro in serie**: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento;

**Sinistro**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1: Durata del contratto**

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte - e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non é consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

### **Art. 2: Gestione del contratto**

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto - che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

### **Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

#### **Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 6: Facoltà di recesso**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In tale caso, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora, nel periodo di preavviso, il contratto preveda una scadenza intermedia, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE**

### **Art. 7: Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, o altri atti amministrativi.

### **Art. 8: Responsabilità civile verso prestatori di lavoro**

La Società risponde delle somme che l'Amministrazione sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile sia direttamente che ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell'assicurazione, nonché per le malattie professionali, sofferti dai propri dipendenti, direttori e dirigenti di ogni livello e dai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, e comunque da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico della Amministrazione l'iscrizione all'Inail o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.

La Amministrazione rimarrà pertanto indenne:

1. da eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38, dall'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso;
2. dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio al soggetto non tutelato dall'assicurazione di legge o agli aventi diritto, ovvero dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i e/o della Legge 12 giugno 1984 n. 222, e s.m.i.;  
fermo che per quanto riguarda le malattie professionali:
3. il massimale di garanzia rappresenta la massima esposizione della Società per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, nonché la massima esposizione per uno o più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa;
4. la garanzia non è operante in caso di asbestosi e silicosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice ed amianto.
5. la garanzia opera a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza (o entro i 24 mesi precedenti) ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
6. qualora l'Amministrazione abbia avuto anche in precedenza con la Società polizze per gli stesso rischi R.C.O. senza soluzione di continuità con la presente - la copertura per le malattie profes-



sionali opererà anche per i fatti verificatisi dopo la stipula della prima polizza tra l'Amministrazione e l'Infrascritta Società.

#### **Art. 9: Precisazioni**

Fermo che la copertura assicurativa non ha limiti territoriali – con esclusione di USA, Canada – ed è operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:

- a) dalla proprietà, e/o gestione e/o conduzione e/o uso a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;
- b) per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia e/o detenute in generale, ferme le esclusioni per i danni da furto ed i beni in Leasing;
- c) per danni a cose di terzi consegnate ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, con l'esclusione dei danni da incendio;
- d) da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso alla Amministrazione, a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente operanti per il medesimo evento;
- e) da furto sofferto da terzi laddove l'autore del reato si sia avvalso di impalcature, ponteggi e/o altro assimilabile eretti, dall'Amministrazione direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o ad essa in uso, a parziale deroga dell'art.12;
- f) per danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi;
- g) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- h) per danni materiali causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla sua responsabilità in qualità di committente;
- i) quale committente dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi, riconducibili alle finalità istituzionali, effettuate da terzi;
- j) degli obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
- k) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli, anche non a motore, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso alla Amministrazione, e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi;
- l) dalla interruzione, sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, che siano conseguenza di danni materiali o lesioni personali;
- m) dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale. Sono compresi, altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata;

- n) da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, a parziale deroga dell'art.12;
- o) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto;
- p) dalla gestione di strutture farmaceutiche, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto compresi i prodotti galenici e dei danni derivanti da responsabilità civile medica e "paramedica";
- q) dalla esistenza di servizi medici ed infermieristici attivati dalla Amministrazione, con l'esclusione dei danni derivanti dalla responsabilità civile medica e "paramedica";
- r) dalla responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
- s) per la partecipazione nonché per la promozione e/o organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 124 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – "Codice delle Assicurazioni Private"), turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni alla Amministrazione di cui essa si avvalga e dei quali l'Amministrazione stessa non debba rispondere).
- t) per danni, compresi – a parziale deroga di quanto sopra normato – eventuali danni patrimoniali cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.

Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non é invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente alla Amministrazione o alle persone di cui essa debba rispondere.

- u) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale.

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato.

Non sono considerati terzi i prestatori d'opera soggetti ad assicurazione Inail per i casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio, operando nei loro confronti la garanzia di cui all'art. 8 "Responsabilità verso prestatori di lavoro".

Resta altresì convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività garantite in polizza devono intendersi terzi fra loro limitatamente alle lesioni personali.

#### **Art. 10: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento**

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro e con il sottolimito R.C.O. di euro 2.500.000,00 (duemilioneccinquecentomila/00) per persona.

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto. In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad euro 5.000.000,00.

#### **Art 11 – Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia**

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta per sinistro di euro 10.000,00. L'Amministrazione provvederà alla gestione e alla eventuale liquidazione del sinistro con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne) nei limiti della franchigia sopra detta.

In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

La garanzia RCT comincia ad operare per l'importo superiore alla franchigia, importo che resta a carico dell'Amministrazione a titolo di franchigia assoluta.

A tale proposito le parti stabiliscono che:

- a) Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia vengono gestite direttamente ed integralmente dall'Amministrazione e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati; in tale caso le spese di difesa sono a carico della Amministrazione.
- b) Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare l'importo della franchigia predetta per sinistro. In tale caso le spese di difesa restano a carico della Società.

Si precisa inoltre che:

- c) l'Amministrazione assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente o ragionevolmente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.
- d) La Società assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente o ragionevolmente di importo superiore al suddetto importo della franchigia.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo della Franchigia dovesse superare tale importo, l'Amministrazione ne farà denuncia alla Società che riconoscerà come data di denuncia quella in cui la richiesta è pervenuta alla Amministrazione o agli assicurati. La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dall'Amministrazione accollandosi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

L'Amministrazione si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni sin-

golo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

### **Art. 12: Responsabilità personale**

La garanzia assicurativa é estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa:

- a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
- b) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
- c) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, per danni, compresi – a parziale deroga di quanto precedentemente normato - eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili;
- d) dei soggetti:
  - ◇ impiegati in lavori socialmente utili,
  - ◇ utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione
  - ◇ partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile,
  - ◇ delle famiglie affidatarie a cui la Amministrazione, direttamente o nell'ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti portatori di handicap,
- e) dei componenti il Nucleo di Protezione Civile, nello svolgimento delle attività e servizi connessi alla appartenenza al Nucleo.

Ai fini di questa specifica estensione:

- ◇ la Amministrazione non é considerata terza, ma sono terzi gli appartenenti alla stessa,
- ◇ sono esclusi i danni sofferti durante il loro uso dalle cose di proprietà o comunque concesse dalla Amministrazione e impiegate nello svolgimento delle attività del Nucleo,
- ◇ il massimale di garanzia di cui all'art. "Massimale di garanzia – Limiti di risarcimento" viene definito in euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e anno assicurativo.

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante al CRAL e ai soggetti che a qualunque titolo operano a favore dello stesso, dalla organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell'ambito delle proprie attività e competenze, con esclusione dei danni ai locali ed alle cose ove tali manifestazioni si svolgono.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro limitatamente alle lesioni personali.

## CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 13: Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- ◇ rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
  - ◇ di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - ◇ detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - ◇ presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, silicio e piombo;
  - ◇ furto;
  - ◇ perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la garanzia di cui alla lett. b) dell'art. "Precisazioni";
  - ◇ i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili;
  - ◇ contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
  - ◇ dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  - ◇ malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
  - ◇ organismi geneticamente modificati;
  - ◇ gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
  - ◇ fenomeni elettromagnetici;
  - ◇ danni derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente dell'Amministrazione (quali ad esempio i componenti il corpo di Polizia Locale);
  - ◇ fuochi d'artificio;
- nonché:
- ◇ cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua;
  - ◇ alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  - ◇ derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;

- ◇ connessi a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- ◇ imputabili a fumo attivo o passivo;
- ◇ i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena.

Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate – laddove presenti – nella scheda di riepilogo delle “limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti” che segue.

#### **Art. 14: Denuncia dei sinistri**

Fermo quanto normato all’art. che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall’evento o da quando ne sia venuta a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

Le parti si impegnano reciprocamente a fornire annualmente per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:

la numerazione attribuita

- la data di accadimento
- le iniziali della controparte
- lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto)
- l’importo stimato per la sua definizione
- l’importo liquidato alla controparte

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

L’Amministrazione dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta.

Relativamente alle garanzie di cui all’art. 8 “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si conviene che la Amministrazione dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:

- formale notifica, alla Amministrazione e/o a un Assicurato, della apertura di una inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o della apertura di un procedimento penale;
- formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali, o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso.

#### **Art. 15: Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa**

Si conviene che:

- ◇ per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso;
- ◇ le spese per resistere alla azione promossa contro l’assicurato e di difesa restano a carico della

Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

- ◇ Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.
- ◇ L'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
- ◇ L'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
- ◇ La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro.

#### **Art. 16: Coesistenza di altre assicurazioni**

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 17: Costituzione del premio – Buona fede**

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate e non è soggetto a regolazione al termine dell'annualità.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 18: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)**

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

**Art. 19: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)**

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %

**Art. 20: Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 21: Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

**Art. 22: Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.



Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

**SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO**

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto per sinistro		Franchigia Frontale o S.I.R.	Massimo risarcimento per sinistro / per anno
	in % sul danno	con il minimo di		
Per ogni sinistro, se non diversamente convenuto	==	==	10.000,00	I massimali di polizza
Danni a cose in consegna /custodia /detenute e/o Responsabilità dell'albergatore Art 9 – b) e c)	--			€ 250.000,00
Danni da incendio Art 9 – d)	10%	Franchigia Frontale o S.I.R.		€ 1.500.000,00
Furto tramite ponteggi Art 9 – e)	--			€ 250.000,00
Danni a condutture e/o impianti sotterranei Art 9 – f)	10%	Franchigia Frontale o S.I.R.		€ 500.000,00
Danni da cedimento o franamento Art 9 – g)	10%	Franchigia Frontale o S.I.R.		€ 500.000,00
Danni da scavo, posa e reinterro Art 9 – h)	--			€ 500.000,00
Interruzione/sospensione attività Art 9 – l)	10%	Franchigia Frontale o S.I.R.		€ 1.500.000,00
Proprietà/conduzione rete idrica/fognaria Art 9 – m)	--			€ 500.000,00
Contaminazione dell'acqua, aria o suolo Art 9 – n)	10%	Franchigia Frontale o S.I.R.		€ 500.000,00

Smercio cibi e bevande Art 9 – o)	--			€ 1.500.000,00
Gestione strutture farmaceutiche, servizi medici ed infermieristici Art 9 – p) e q)	--			€ 1.500.000,00
Danni a mezzi sotto carico/scarico Art 9 – r)	--			€ 250.000,00
Danni da D. Lgs. 196/2003 Art 9 – t)	--			€ 150.000,00

#### CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Retribuzioni erogate	Aliquota promille		
Euro	15.800.000,00		
Totale premio imponibile		euro	...
Imposte		euro	...
Totale premio lordo annuo		euro	...

PAGINE DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA